



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE**

**Istituto per la Famiglia - Catania 7
C.F. n° 93158190871**

**atto registrato all' Agenzia delle Entrate al n°10800/3 del 10/09/2009 e
successiva integrazione atto registrato all' Agenzia delle Entrate al n° 6382/3 del
19/05/2011**

**Indirizzo sede: Viale G. Lainò, 2/A, 95126, Catania, CT
Contatti: e-mail: ipfsez.ct7@gmail.com - tel. Seg.: 392 3520784**

Il giorno ventisette del mese di novembre dell'anno duemilaventitre alle ore 17:00, presso la sede dell'associazione in Viale G. Lainò, 2/A, 95126, Catania, CT, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Istituto per la Famiglia - Catania 7" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto sociale;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente **Ottavio Prato** dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il socio **Simone Prato**. Il Presidente consta che sono presenti n. 8 soci su un totale di 8 soci iscritti.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e illustra le ragioni che hanno reso opportuno la modifica dello statuto. Al fine di adeguarlo alla normativa sulle ODV e chiudere la relativa iscrizione all'anagrafe unica.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti i presenti sono favorevoli al nuovo Statuto che viene, pertanto, approvato all'unanimità e allegato al presente verbale, come "allegato A", per farne parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

I soci presenti:

- 1) Ottavio Prato, nato a Catania il 15/01/1955 e residente a Catania in Via Anapo, 19/B, Professione: Pensionato C.F. PRTTTV55A15C351F;
- 2) Salvatore Caldarella, nato a Nimes (Francia) il 17/12/1984 e residente ad Acicastello in Via Firenze, 24/A, Professione: Assicuratore C.F. CLDSVT84T17Z110W;
- 3) Priscilla Prato, nata a Catania il 26/05/1982 e residente ad Acicastello in Via Firenze, 24/A, Professione: Operaia C.F. PRTPSC82E66C351Y;
- 4) Simone Prato, nato a Catania il 21/05/1986 e residente a a Catania in Viale G. Lainò, 2/A, Professione: Libero professionista C.F. PRTSMN86E21C351D;

- 5) Luigia Maria Polizzi, nata a Catania il 27/12/1956 e residente a Catania in Via Anapo, 19/B, Professione: Casalinga C.F. PLZLMR56T67C351X;
- 6) Luca Asero, nato a Catania il 14/03/1984 e residente a Catania in Via Spoto, 38, Professione: Termoidraulico C.F. SRALCU84C14C351O;
- 7) Florinda Prato, nata a Catania il 16/09/1980 e residente a Catania in Via Spoto, 38, Professione: Casalinga C.F. PRTRFN80P56C351M;
- 8) Rosaria Iraci, nata ad Acireale il 28/08/1985 e residente a Catania in Viale G. Lainò, 2/A, Professione: impiegata C.F. RCIRSR85M68A028I.

Letto, approvato e sottoscritto

Salvatore Caldarella

Priscilla Prato

Luigia Maria Polizzi

Luca Asero

Florinda Prato

Rosaria Iraci

Il Segretario

Simone Prato

Il Presidente

Ottavio Prato

Luogo e data
Catania 27/11/2023

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Acireale

08 GEN 2024

11 de Prato Ottavio n.p.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

IL FUNZIONARIO
Breccia Salvatore

Ufficio Territoriale di Acireale



STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: **"ISTITUTO PER LA FAMIGLIA - CATANIA 7"** ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Catania in Viale Giuseppe Lainò, 2/A* e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*

- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

STATUTO Ente 551/1000 (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Ente 551/1000 (ODV) è costituito in forma di ODV ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1999, con sede in Via ... n. ... e ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopi, finalità e attività)

L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

1) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

2) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

3) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

4) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

5) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

6) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...

7) L'Ente 551/1000 (ODV) ha lo scopo di ... e svolge le attività ...



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Copia del documento d'identità.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- presso la sede dell'associazione, dopo formale richiesta alla segreteria.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

ART. 1
(Associazione a non lucro degli associati)

La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni a non lucro degli associati, che sono riconosciute come enti a non lucro.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

Le associazioni a non lucro degli associati sono quelle che hanno per scopo principale l'attività di promozione, di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

ART. 2
(Diritto di voto degli associati)

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

Il diritto di voto degli associati è esercitato in base al numero di quote possedute.

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.



ART. 6
(Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. È composta da tutti i soci, che esercitano i loro diritti di voto in persona o per delega. L'Assemblea ha il compito di approvare il bilancio, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie e di eleggere o revocare i componenti gli organi di amministrazione e di controllo.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



La Commissione ha esaminato la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, e ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

La Commissione ha deciso di approvare la relazione, con alcune modifiche, e di trasmettere la relazione al Parlamento.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presso la sede dell'associazione, dopo formale richiesta alla segreteria.

ART. 17 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.